

Dipartimento: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE

Direzione Regionale: POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT

Area: PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZ. SOCIO-ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE

N. B03981 del 12/09/2013

Proposta n. 14002 del 12/09/2013

Oggetto:

Attuazione D.G.R. 238/13. Individuazione dei criteri per l'accesso, da parte dei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti, al finanziamento di € 1.000.000,00 es. fin. 2013 per la realizzazione degli interventi psico-sociali a richiesta dell'autorità giudiziaria, di cui all'art 33 L.R. 38/96.

Oggetto: Attuazione D.G.R. 238/13. Individuazione dei criteri per l'accesso, da parte dei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti, al finanziamento di € 1.000.000,00 es. fin. 2013 per la realizzazione degli interventi psico sociali a richiesta dell'autorità giudiziaria, di cui all'art. 33, L.R. 38/96.

**IL DIRETTORE VICARIO DELLA DIREZIONE
POLITICHE SOCIALI AUTONOMIE SICUREZZA E SPORT**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Programmazione e Pianificazione Socio Assistenziale

- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s. m. i.;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.”;
- VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- VISTA la legge regionale del 20 novembre 2001 n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;
- VISTA la legge regionale del 29 aprile 2013, n. 2 recante “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”;
- VISTA la legge regionale del 29 aprile 2013, n. 3 recante “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015”;
- VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio” e successive modificazioni;
- VISTO l'atto dirigenziale n. B03132 del 19 luglio 2013 concernente: “Affidamento incarico funzioni vicarie della Direzione regionale Politiche Sociali, Autonomia, Sicurezza e Sport” all'Arch. Paola Maria Falconi;

VISTA la D.G.R. 238 dell' 1 agosto 2013 concernente: "Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali per gli anni 2013 e 2014 per la spesa corrente e per il triennio 2013-2015 per spese di investimento";

CONSIDERATO che la spesa per gli interventi di competenza dell'Assessorato Politiche Sociali trova collocazione nel bilancio, per l'esercizio finanziario 2013, nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia";

RILEVATO che la suindicata Missione, come da D.G.R. 238/13, è articolata sulla base delle attività di competenza consolidata dell'Assessorato e delle relative leggi regionali finanziabili in 7 Programmi;

PRESO ATTO che nel Programma 5 della Missione 12, denominato interventi per la famiglia, la suindicata deliberazione vi ricomprende quelli volti al sostegno della famiglia, specie in situazione di particolare fragilità, alla tutela della serenità e del benessere dei minori attraverso soluzioni alternative quali l'affido, l'adozione o l'inserimento in strutture a carattere residenziale, finalizzando complessivamente l'importo di € 4.500.000,00;

CONSIDERATA la rilevanza degli interventi psico-sociali a richiesta dell'autorità giudiziaria, di cui all'art. 33 della L.R. 38/96, nonché la notevole ricaduta sui bilanci delle amministrazioni comunali di residenza del minore dei costi per il ricovero nelle strutture residenziali;

RITENUTO quindi opportuno destinare con il presente provvedimento attuativo della D.G.R. 238/2013, nell'ambito dello stanziamento complessivo afferente al programma 5, la somma specifica di € 1.000.000,00 per la copertura degli oneri sostenuti dai Comuni per il ricovero del minore in struttura residenziale conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria, o per gli adolescenti sottoposti alle misure del DPR 448/88;

RITENUTO, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e riscontrare il maggior numero di richieste, consentire ai soli Comuni del Lazio con popolazione fino a 50.000 abitanti, censiti con l'ultima rilevazione ISTAT disponibile, di richiedere il contributo regionale per tale tipologia di intervento;

RILEVATO che, per quanto sopra, sono da ricomprendere anche le emergenze socio assistenziali dei piccoli Comuni di cui all'art. 3 della L.R. 6/02 limitatamente alla tipologia di intervento prima descritta, unica ammessa a contributo regionale per l'esercizio finanziario 2013;

RITENUTO necessario definire con il presente provvedimento i criteri per l'accesso per l'anno 2013 al finanziamento regionale, pari ad € 1.000.000,00, nonché le modalità di presentazione delle richieste di contributo da parte dei Comuni, come sopra individuati, nello specifico:

- il contributo regionale, con riferimento agli interventi psico-sociali a richiesta dell'autorità giudiziaria di cui all'art. 33, L.R. 38/96, non previsti e non differibili verificatisi nel corso dell'anno 2013 (1 Gennaio – 31 Dicembre) per i quali si rendono necessari prestazioni assistenziali comportanti oneri relativi al ricovero in strutture residenziali, o per gli adolescenti sottoposti alle misure di cui al DPR 448/88, ammonta ad un massimo di € 25.000,00 per ciascun minore; importo

valutato congruo in base anche alla media dei costi di inserimento indicati nelle due precedenti annualità;

- i Comuni possono presentare la richiesta di contributo entro la chiusura dell'esercizio finanziario corrente (31 Dicembre) e dopo l'avvio effettivo del servizio (inserimento in struttura), la quale deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - relazione descrittiva dell'intervento da realizzare indicando gli estremi dei soggetti destinatari nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
 - estremi formali (numero e data) del provvedimento dell'autorità giudiziaria cui viene data attuazione, intervenuto nell'anno 2013;
 - dichiarazione attestante che trattasi di emergenza incorsa nell'anno 2013 e che per gli stessi soggetti e per i medesimi interventi non siano stati già ricevuti contributi e non siano state presentate richieste a valere su specifici fondi regionali e, infine, che l'intervento non sia già inserito nei Piani di Zona distrettuali;
 - indicazione della struttura residenziale presso cui il minore è ricoverato e della data dell'avvenuto inserimento;
 - indicazione del costo giornaliero per il ricovero e del costo complessivo,
- il contributo regionale potrà essere concesso una tantum e sarà relativo alla copertura, entro il limite massimo stabilito, dei costi di ricovero per la durata temporale di un anno a decorrere dalla data di inserimento del minore;
- le richieste di contribuzione carenti, in tutto o in parte, della documentazione soprarichiamata potranno, comunque, essere riproposte dai Comuni interessati in modo conforme a quanto indicato nel presente provvedimento;
- le richieste dei Comuni, sia quelle già presentate che quelle in corso di prossima acquisizione, saranno esaminate e valutate, in base alla conformità ai criteri richiamati nel presente atto e verranno finanziate fino ad esaurimento dei fondi regionali finalizzati, secondo l'ordine cronologico di arrivo determinato dal timbro di accettazione postale della scrivente Direzione;
- le richieste pervenute entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2013, indicato come termine ultimo generale di presentazione, e valutate ammissibili secondo i criteri succitati, le quali per ragioni di natura contabile e/o per insufficienza di fondi non possono essere soddisfatte, verranno prese prioritariamente in considerazione nell'anno successivo compatibilmente alle indicazioni programmatiche;

RILEVATO altresì che anche la D.G.R. 120/12 e la D.G.R. 155/12 prevedevano come termine di presentazione delle richieste di contribuzione per gli interventi di cui all'art. 33, della L.R. 38/96, unicamente la chiusura dell'esercizio finanziario 2012 (31 Dicembre) fino ad esaurimento fondi;

RITENUTO opportuno, per le ragioni di cui sopra e, più in generale, per il particolare momento di difficoltà in cui versano i bilanci locali, ammetter a finanziamento, con fondi a gravare sull'esercizio finanziario 2013, i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti per i quali, per ragioni e tempistiche puramente di natura contabile, non è stato possibile procedere all'assunzione dell'impegno nonostante le richieste di contribuzione per gli interventi di cui all'art. 33, L.R. 38/96, siano state acquisite agli atti della scrivente Direzione nel rispetto del sopraindicato termine e valutate conformi ai criteri stabiliti dalla D.G.R. di riferimento 155/2012;

DATO ATTO che l'importo da corrispondere ai suddetti Comuni sarà, ovviamente, quello indicato nella D.G.R. 155/12 essendo l'emergenza e l'inserimento in struttura intervenuto nell'anno 2012, nello specifico per ciascun soggetto minore, un contributo massimo di € 15.000,00;

RITENUTO inoltre di dover ammettere a finanziamento anche quelle richieste di contributo regionale pervenute nel 2013 da parte di Comuni, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria emesso nell'anno 2012, per una ragionevole tempistica necessaria a verificare le condizioni per eventuali soluzioni consentite ed alternative al ricovero o ad attivare la procedura stessa di ricovero in struttura residenziale del minore, abbiano dato luogo all'effettivo inserimento solo nel corso dell'anno corrente;

RITENUTO di conseguenza opportuno prevedere che le suddette richieste, salvo per il riferimento temporale del provvedimento giudiziario, ai fini dell'ammissibilità e della positiva valutazione, debbano rispondere ai criteri e alle modalità esplicitati nel presente atto e che le stesse potranno essere soddisfatte attraverso la corresponsione del contributo massimo di € 25.000,00 per minore, stabilito per il corrente anno;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 62 della L.R. 38/96, i Comuni sono tenuti a presentare adeguata rendicontazione dei contributi ricevuti;

RITENUTO opportuno che i Comuni, come individuati nel presente atto, rendicontino il contributo assegnato entro il termine di giorni 30 (trenta) a decorrere dalla conclusione dell'annualità dell'inserimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di dare attuazione alla D.G.R. 238/2013 finalizzando, nell'ambito dello stanziamento complessivo di € 4.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2013 relativo al Programma 5 della Missione 12 "Interventi per le famiglie", la somma di € 1.000.000,00 per la realizzazione degli interventi psico - sociali, anno 2013, a richiesta dell'autorità giudiziaria di cui all'art. 33, L.R. 38/96;
- 2) di consentire, al fine di ottimizzare le risorse e riscontrare il maggior numero di domande, ai soli Comuni del Lazio con popolazione fino a 50.000 abitanti ricomprendendo, quindi, anche le emergenze socio assistenziali dei piccoli Comuni di cui all'art. 3, della L.R. 6/02, limitatamente alla suddetta tipologia di intervento, unica ammessa per l'esercizio finanziario 2013, l'accesso al contributo regionale fino ad esaurimento complessivo del finanziamento, pari ad € 1.000.000,00;
- 3) di quantificare il contributo regionale massimo erogabile, con riferimento agli interventi psico- sociali a richiesta dell'autorità giudiziaria di cui all'art. 33, L.R. 38/96, non previsti e non differibili verificatisi nel corso dell'anno 2013 (1 Gennaio – 31 Dicembre) per i quali si rendono necessari prestazioni assistenziali comportanti oneri relativi al ricovero in strutture residenziali, o per gli adolescenti sottoposti alle misure di cui al DPR 448/88, in € 25.000,00 per ciascun minore;

- 4) di stabilire le seguenti modalità di presentazione delle richieste di contribuzione per l'anno 2013 da parti dei suddetti Comuni:
- i Comuni possono presentare la richiesta di contributo entro la chiusura dell'esercizio finanziario corrente e dopo l'avvio effettivo del servizio (inserimento in struttura), la quale deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - relazione descrittiva dell'intervento da realizzare indicando gli estremi dei soggetti destinatari nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
 - estremi formali (numero e data) del provvedimento dell'autorità giudiziaria cui viene data attuazione, intervenuto nell'anno 2013;
 - dichiarazione attestante che trattasi di emergenza incorsa nell'anno 2013 e che per gli stessi soggetti e per i medesimi interventi non siano stati già ricevuti contributi e non siano state presentate richieste a valere su specifici fondi regionali e, infine, che l'intervento non sia già inserito nei Piani di Zona distrettuali;
 - indicazione della struttura residenziale presso cui il minore è ricoverato e della data dell'avvenuto inserimento;
 - indicazione del costo giornaliero per il ricovero e del costo complessivo;.
 - il contributo potrà essere concesso una tantum e sarà relativo alla copertura, entro il limite massimo stabilito, dei costi di ricovero per la durata temporale di un anno, a decorrere dalla data di inserimento del minore;
 - le richieste di contribuzione carenti, in tutto o in parte, della documentazione soprarichiamata potranno, comunque, essere riproposte dai Comuni interessati in modo conforme a quanto indicato nel presente provvedimento;
 - le richieste dei Comuni, sia quelle già presentate che quelle in corso di prossima acquisizione, saranno esaminate e valutate, in base alla conformità ai criteri richiamati nel presente atto, e verranno finanziate fino ad esaurimento dei fondi regionali finalizzati, secondo l'ordine cronologico di arrivo determinato dal timbro di accettazione postale della scrivente Direzione;
 - le richieste pervenute entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2013, indicato come termine ultimo generale di presentazione, e valutate ammissibili secondo i criteri succitati che, per ragioni di natura contabile e/o per insufficienza di fondi non possono essere riscontrate, verranno prese prioritariamente in considerazione nell'anno successivo compatibilmente alle indicazioni programmatiche;
- 5) di ammettere a finanziamento, considerando anche il particolare momento di difficoltà in cui versano i bilanci locali, con fondi a gravare sull'esercizio finanziario 2013, i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti per i quali, per ragioni e tempistiche puramente di natura contabile, non è stato possibile procedere all'assunzione dell'impegno nonostante le richieste di contribuzione per l'anno 2012 relative agli interventi di cui all'art.33, L.R. 38/96 siano state acquisite agli atti della scrivente Direzione nel rispetto del termine stabilito dalla D.G.R. 155/2012 e siano risultate conformi ai criteri indicati nella medesima deliberazione;
- 6) di confermare l'entità dell'importo di € 15.000,00 per ciascun minore inserito in struttura residenziale da corrispondere ai suddetti Comuni così come previsto con la D.G.R. di riferimento 155/12;
- 7) di riconoscere l'importo di € 25.000,00 stabilito con il presente atto per le richieste di contribuzione per l'anno 2013 relative agli interventi psico- sociali a richiesta dell'autorità

giudiziaria, nei casi in cui il provvedimento sia intervenuto nell'anno 2012 ma i Comuni interessati, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per la ragionevole tempistica necessaria a verificare le condizioni per eventuali soluzioni consentite ed alternative al ricovero o ad attivare la procedura stessa di ricovero in struttura residenziale del minore, abbiano dato luogo all'effettivo inserimento solo nel corso dell'anno corrente;

- 8) di confermare, per i suddetti Comuni, ad eccezione del riferimento temporale del provvedimento dell'autorità giudiziaria, le modalità di presentazione delle richieste di contribuzione e la documentazione correlata, previste per l'anno corrente dal presente atto per le emergenze sociali rispondenti alla tipologia di cui all'art. 3, L.R. 38/96; così come l'importo massimo ammissibile di € 25.000,00 a minore;
- 9) di fissare in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla conclusione dell'annualità dell'inserimento, il termine entro cui i Comuni, come individuati nel presente atto, sono tenuti a rendicontare il contributo assegnato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito regionale www.socialelazio.it

Arch. Paola Maria Falconi